

ALLEGATO "A"

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

(Provincia di Pisa)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
2025

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art 2 - Funzionario responsabile.

Art. 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione.

TITOLO I.

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art 4 - Violazioni non sanzionabili.

Art. 5 - Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione.

Art. 6 - Principio di legalità.

Art. 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 8 - Riduzione della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione.

Art. 9 - Omissioni dichiarative.

Art. 10 - Criteri di determinazione della sanzione

Art.11 - Sanzioni per omesso/tardivo versamento.

TITOLO II

NORME FINALI

Art.12 - Norme abrogate.

Art.13 - Disposizioni finali e transitorie.

Art. 14 - Entrata in vigore

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali nel Comune di MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.

Art. 2 – Funzionario responsabile

Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 – Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa, nonché l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale avanti al quale è possibile ricorrere.

L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I

CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 – Violazioni non sanzionabili

Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), ed ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
- gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
- il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
- la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento;
- la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
- se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa;
- non è punibile che ha commesso il fatto per forza maggiore;
- non sono punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
- non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b) della legge 27 luglio 2000 n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di

pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 5 – Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, ovvero ad un terzo del minimo edittale in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione, ove relativo a violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della presentazione del relativo modulo di adesione debitamente sottoscritto da parte del contribuente.

La nuova modalità di determinazione della sanzione a seguito di adesione da parte del contribuente si applica esclusivamente a decorrere dalle violazioni commesse dopo il 6 dicembre 2011, per cui - per tutte le violazioni commesse precedentemente a tale data - continua ad applicarsi la riduzione ad un quarto dell'importo irrogato/contestato dal Comune, nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

La sanzione per ritardato versamento e per parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 – Principio di legalità

Con riferimento al disposto di cui all'art. 3, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di favor rei, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.

Art. 7 – Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali.

IMU

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo ad un anno dal momento di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di

presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza e non sia mai stato adempiuto;

- e) presentazione di dichiarazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- j) presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- k) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- l) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- j) € 50,00;
- k) non inferiore ad € 100,00;
- l) non inferiore ad € 200,00 e fino ad € 500,00;

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta applicabile in tutte le ipotesi in cui la base imponibile sia stata correttamente dichiarata ai fini I.C.I./I.M.U., con indicazione di tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di Imposta municipale propria.

La sanzione per omessa/infedele dichiarazione non risulta altresì applicabile in tutte le ipotesi in cui non siano state dichiarate variazioni e/o cessazioni relative ad immobili che siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

TARI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 90 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 90 giorni, ma entro un anno dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore ad un anno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore ad un anno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza e non sia mai stato adempiuto;

- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- c) non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- d) 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50;
- e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 50;
- f) non inferiore ad € 100;
- g) non inferiore ad € 200 e fino ad € 500.

Art. 8 Riduzione della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione

Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Art. 9 Omissioni dichiarative

L'omessa indicazione, nella dichiarazione o nella denuncia, anche di un solo cespite o bene soggetto ad autonoma imposizione costituisce infedele dichiarazione dello stesso cespite ed è punibile a titolo di «dichiarazione o denuncia infedele».

Art. 11 – Criteri di determinazione della sanzione

La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. n. 472/1997.

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/1997, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva la sanzione da irrogarsi viene aumentata della metà. La recidiva si verifica nel caso in cui il contribuente nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997 o dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997. Sono considerate della stessa indole le violazioni della stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per la modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. Poiché rilevi ai fini della recidiva, deve trattarsi di violazioni non definite dal contribuente con l'istituto del ravvedimento operoso, mediante definizione della sanzione, in dipendenza di adesione all'accertamento e di conciliazione.

Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/1997, che ammette la riduzione della sanzione sia essa fissa, proporzionale o variabile, fino ad un quarto della misura prevista

qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio dell'intero tributo dovuto negli anni oggetto di accertamento, che verrà a costituire quindi la misura massima della sanzione irrogabile.

Art. 13 – Sanzioni per omesso/tardivo versamento

In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari allo 0,833 del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 25% viene ridotta alla metà.

Le nuove modalità di determinazione della sanzione per tardivo versamento si applicano a tutte le violazioni ancora accertabili, sulla base del principio di legalità dettato dall'art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

In tutte le ipotesi di omesso versamento di un tributo con ritardo superiore ai novanta giorni si applica la sanzione di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 25% dell'importo omesso o tardivamente versato, non riducibile in caso di adesione del contribuente.

TITOLO II NORME FINALI

Art. 14 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2025.